



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

N. 14 Reg. delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES.

L'anno DUEMILATREDICI addi VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30.

Dato atto che le formalità previste e prescritte dall' art. 50 – 2° comma del D.lgs. 267/2000 sono state regolarmente adempiute, il Consiglio comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze del Municipio, in seduta straordinaria, di prima convocazione e fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri	presente	assente
LONGO DORNI Antonio	X	
BIGGIO Marcello	X	
BORGHINI Fabrizio		X
CAGNOLI Giovanni	X	
CIANA Omar		X
CIGALA FULGOSI Filippo	X	
COMOLI Clara		X
CORGHI Tiziano		X
GIOIRA Walter	X	
KREGAR Marco Antonio	X	
LAVARINI Claudio		X
MASSIMO Fermo	X	
RIZZO Michele	X	
ROSSI Valentina	X	
SALICETI Christine		X
VITTONI Feriano	X	
ZANOLI Greta	X	
TOTALI N.	11	6

Assiste il Segretario Comunale Dott. Bruno VENIANI

Il Sig. Antonio LONGO DORNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza della adunanza e riconoscutane la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: _____

e invita il Consiglio comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invito notificato.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene istituito e disciplinato a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visto il comma 46 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 il quale dispone che decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Evidenziato pertanto che dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani quindi per il Comune di Ornavasso cessa l'applicazione della TARSU;

Visto l'art. 52 commi 1 e 2 del D.lgs. 446/1997 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo"*;

Visto l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000 e prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che con il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno, già prorogato al 30 settembre 2013 dal D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che *"con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie sui cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo"*;

Ricordato che, ai sensi del D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento delle finanze con circolare prot. 5343/2012 datata 6/04/2012;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 26 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento ,allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visti:

- il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- la legge di stabilità 2013, Legge n. 228 del 24/12/2012;
- il D.L. n. 35/2013;
- il D.L. 102/2013;
- tutta la normativa vigente in materia;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento dopo alcuni approfondimenti tecnici;

Con voti espressi per alzata di mano

FAVOREVOLI	N. 11
CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. =

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto da n. 26 articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per tutto quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento delle finanze con circolare prot. 5343/2012 datata 6/04/2012.
- 6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Comune di ORNAVASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.14 del 27/09/2013**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 6 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 Locali ed aree non soggetti al tributo per produzione di rifiuti urbani e speciali non assimilati e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 Superfici degli immobili – base imponibile
- Art. 10 Costo di gestione – piano finanziario
- Art. 11 Categorie di utenza
- Art. 12 Tariffa del tributo
- Art. 13 Composizione della tariffa
- Art. 14 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 15 Tributo provinciale
- Art. 16 Tributo giornaliero
- Art. 17 Tributo sui servizi indivisibili del Comune
- Art. 18 Dichiarazione
- Art. 19 Contenuto e termini di presentazione della dichiarazione
- Art. 20 Riscossione
- Art. 21 Attività di controllo
- Art. 22 Accertamento con adesione
- Art. 23 Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 24 Riscossione coattiva
- Art. 25 Rimborsi
- Art. 26 Disposizioni finali transitorie

Allegati

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

- 1) A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio del Comune di Ornavasso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i.
- 2) Il tributo è volto a coprire:
 - i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune;
 - i costi relativi ai servizi indivisibili comunali, ai sensi dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

**ART. 3
SOGGETTO ATTIVO**

- 1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**ART. 4
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, così come identificati al successivo art. 6 del presente regolamento.

**ART. 5
SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

- 1) È soggetto passivo del tributo chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 3) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 4) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o da chi ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 18 o i componenti del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci;
- 5) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 - 6) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1) Si considerano soggetti al tributo:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono) e dotati di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
 - b. tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- 2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3) L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 19 del presente regolamento.

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono);

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e tutti i locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - soffitte, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - locali delle abitazioni quali ripostigli, lavanderie, stenditoi e simili limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici adibite a spogliatoi, uffici, sale, servizi ed aree destinate al pubblico;
 - fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al precedente comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 4) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. In questi casi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1) I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o pericolosi ai sensi della vigente normativa in materia, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, producendo opportuna documentazione da trasmettere all'ufficio tributi del Comune.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- sono escluse dal tributo le superfici delle suddette strutture sanitarie adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simile, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze non conferibili al pubblico servizio e non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 10%;
 - laboratori fotografici, eliografie: 10%;
 - autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 10%;
 - gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
 - laboratori di analisi: 10%;
 - autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi: 10%;
 - allestimenti, insegne: 10%;
 - tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 10%.
- 4) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel precedente comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 5) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

ART. 9 SUPERIFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE IMPONIBILE

- 1) In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile.
- 2) Fino all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 14 comma 9 bis, del D.L. 201/2011, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A B e C, assoggettabili al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) La superficie per i fabbricati viene misurata sul filo dei muri perimetrali ed è desunta dalla planimetria catastale, di progetto o dalla planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene calcolata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
- 4) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

- 5) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 6) Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 18 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

ART. 10 COSTO DI GESTIONE – PIANO FINANZIARIO

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 14 commi 1 e 23 del D.L. 201/2011 e s.m.i.
- 3) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 11 CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche, ossia quelle adibite esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti, in due sottocategorie:
 - domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, così come risulta dall'anagrafe comunale. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel relativo foglio di famiglia anagrafico, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti presso case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il rientro al proprio domicilio (centri diurni) e le assenze derivanti da motivi di studio e/o lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che dai componenti del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno,

quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dai successivi articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetto che, a seguito di ricovero presso un istituto di ricovero, ha trasferito la propria residenza ma ha mantenuto l'immobile non locato, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di istanza documentata, ad una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la propria residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre unità. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune ovvero da un cittadino iscritto AIRE, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche e accertamenti.
- 3) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione anagrafica.
 - 4) Le utenze non domestiche, che comprendono tutti i locali e le aree diverse dall'uso abitativo, sono suddivise nelle categorie di attività elencate nell'allegato A) del presente regolamento, così come indicato dalle direttive ministeriali per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 - 5) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (tabella 3 b).
 - 6) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'elenco allegato A) viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - 7) In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
 - 8) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, la tariffa applicata è quella propria dell'attività prevalente.

ART. 12 TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1) Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare (ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria), sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
- 3) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

- 4) Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
- 5) Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, a favore delle utenze domestiche.

ART. 13 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
- 2) La tariffa è composta da:
 - quota fissa: sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche ed è determinata in relazione alla superficie dei locali;
 - quota variabile: per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti; per le utenze non domestiche è determinata in relazione alla superficie dei locali e delle aree scoperte.
 - tributo sui servizi: maggiorazione determinata in base ai metri quadrati.
- 3) Per le utenze domestiche:
 - La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
 - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 comma 1.
- 4) Per le utenze non domestiche:
 - La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite all'attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R., 27 aprile 1999 n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 comma 1.

ART. 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1) Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo che deve essere coperto dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni di cui al successivo articolo 17.

ART. 16 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
- 4) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 6) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

- 7) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, comprensivo di sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 8) Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 17 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE

- 1) Alla tariffa determinata secondo le disposizioni normative e regolamentari, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, ai sensi dell'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.
- 2) Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe del tributo sui rifiuti, può incrementare la maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera f) del D.L. 35/2013.
- 3) La maggiorazione non può essere destinata né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 18 DICHIARAZIONE

- 1) Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 19 CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

2) La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- a) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- b) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) recapiti telefonici, indirizzo per la corrispondenza ed indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) generalità complete del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - d) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - e) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - g) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- 3) La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa (atto di vendita, cessazione del contratto di affitto o comodato, chiusura dei contratti dei servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia). In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 4) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere consegnata agli uffici comunali direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità o inviata per posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data riportata sul timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per posta elettronica.
- 6) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 7) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 giorni se più favorevole.
- 8) I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini TARSU sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni o cessazioni che determinano un diverso ammontare del tributo.
- 9) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda, previa verifica ed accettazione della richiesta, da parte dell'ufficio competente.

ART. 20 RISCOSSIONE

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 201/2011, il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
- 2) Il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- 3) Il tributo viene liquidato in tre rate, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992, aventi scadenza nei mesi di maggio, luglio ed ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
- 4) Per il solo anno 2013, in virtù dell'articolo 10 del D.L. 35/2013 e dell'articolo 5 comma 4 del D.L. 102/2013, il tributo è liquidato in tre rate aventi le seguenti scadenze:
 - a. 16 dicembre 2013: prima rata comprensiva della maggiorazione per i servizi indivisibili;
 - b. 31 gennaio 2014: seconda rata;
 - c. 31 marzo 2014: terza rata
- 5) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto viene calcolato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore/pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della L. 296/2006.
- 7) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad euro 10,00 (dieci); tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e comprensivo di maggiorazione e di tributo provinciale.

ART. 21
ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.
- 2) Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
- 3) Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il responsabile del servizio può inviare questionari al contribuente, utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede ad inviare al contribuente un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a trenta giorni per effettuare il versamento e regolarizzare la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare un atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00 cinquanta.
- 6) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 cinquanta.
- 7) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma n. 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00 cento.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti commi, si applicano gli interessi moratori.
- 10) La misura degli interessi è fissata nel limite del saggio di interesse legale.
- 11) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 12) Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro trenta (€ 30,00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

- 13) Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 22 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 23 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro diecimila/00 (€10.000,00), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 2) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
- a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della reazione;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. L'importo non potrà più essere rateizzato.

ART. 24 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 25 RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Non si rimborsano le somme fino ad euro dodici/00 (€ 12,00).

ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, essendo soppressi a partire dal 1° gennaio 2013 tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i. ed alle disposizioni normative in materia.
4. Il Comune di Ornavasso continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni sotto i 5.000 abitanti)

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 3) Stabilimenti balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e di riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche ed istituti di credito
- 10) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 11) Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17) Bar, caffè, pasticcerie
- 18) Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21) Discoteche, night club
- 22) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche (D.P.R. 158/1999)

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività del nucleo familiare per numero di componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	medio
1	0,84	0,6	1	0,8
2	0,98	1,4	1,8	1,6
3	1,08	1,8	2,3	2
4	1,16	2,2	3	2,6
5	1,24	2,9	3,6	3,2
6 o più	1,30	3,4	4,1	3,7



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio LONGO DORNI

IL SEGRETARIO
Dott. Bruno VENIANI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Bruno Veniani

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Bruno VENIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Bruno VENIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione).

Ornavasso, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bruno Veniani